


---

# Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea

---



<b>Sottotitolo:</b>	Commento articolo per articolo
<b>Autori:</b>	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
<b>ISBN:</b>	978-88-9391-159-7
<b>N. Pagine:</b>	LX-1470
<b>Anno Pubbl.:</b>	2017
<b>Collana:</b>	Le fonti del diritto
<b>Materia:</b>	Diritto dell'Unione europea



([http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina\\_commentario.jpg](http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg))

INDICE GENERALE

Articolo 55 ( <i>Fabio Chiovini</i> )	282
Articolo 56 ( <i>Caroline Naômé</i> )	284
Articolo 57 ( <i>Caroline Naômé</i> )	292
Articolo 58 ( <i>Caroline Naômé</i> )	295
Articolo 59 ( <i>Caroline Naômé</i> )	311
Articolo 60 ( <i>Caroline Naômé</i> )	312
Articolo 61 ( <i>Caroline Naômé</i> )	316
Articolo 62 ( <i>Bernardo Cortese</i> )	322
Articolo 62 <i>bis</i> ( <i>Bernardo Cortese</i> )	322
Articolo 62 <i>ter</i> ( <i>Bernardo Cortese</i> )	323

TITOLO IV *bis* - I TRIBUNALI SPECIALIZZATI

Articolo 62 <i>quater</i> ( <i>Roberto Schiano</i> )	333
--	-----

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

→ [ Articolo 63 ( <i>Serena Crespi</i> )	336
Articolo 64 ( <i>Carlo Zadra e Antonello Schettino</i> )	339

ALLEGATO I  
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni ( <i>Serena Crespi</i> )	348
Articolo 2 – Ambito di applicazione del presente regolamento ( <i>Serena Crespi</i> )	353

TITOLO I – ORDINAMENTO DELLA CORTE  
Capo I – GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

→ [ Articolo 3 – Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali ( <i>Serena Crespi</i> )	354
Articolo 4 – Prestazione del giuramento ( <i>Serena Crespi</i> )	357
Articolo 5 – Impegno solenne ( <i>Serena Crespi</i> )	358

→	{	Articolo 6 – Rimozione di un giudice o di un avvocato generale dalle funzioni ( <i>Serena Crespi</i> )	360
		Articolo 7 – Ordine di anzianità ( <i>Serena Crespi</i> )	361

Capo II - PRESIDENZA DELLA CORTE, COSTITUZIONE DELLE  
SEZIONI E DESIGNAZIONE DEL PRIMO AVVOCATO GENERALE

Articolo 8 – Elezione del presidente e del vicepresidente della Corte ( <i>Sarah Jund</i> )	363
Articolo 9 – Attribuzioni del presidente della Corte ( <i>Sarah Jund</i> )	365
Articolo 10 – Attribuzioni del vicepresidente della Corte ( <i>Sarah Jund</i> )	367
Articolo 11 – Costituzione delle sezioni ( <i>Sarah Jund</i> )	368
Articolo 12 – Elezione dei presidenti di sezione ( <i>Sarah Jund</i> )	371
Articolo 13 – Impedimento del presidente e del vicepresidente della Corte ( <i>Sarah Jund</i> )	372
Articolo 14 – Designazione del primo avvocato generale ( <i>Maria Teresa D'Alessio</i> )	374

Capo III - ATTRIBUZIONE DELLE CAUSE  
AI GIUDICI RELATORI E AGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 15 – Designazione del giudice relatore ( <i>Sarah Jund</i> )	379
Articolo 16 – Designazione dell'avvocato generale ( <i>Maria Teresa D'Alessio</i> )	381

Capo IV - RELATORI AGGIUNTI

Articolo 17 – Relatori aggiunti ( <i>Flavia Rolando</i> )	387
--	-----

Capo V - CANCELLERIA

Articolo 18 – Nomina del cancelliere ( <i>Alessandra Impellizzeri</i> )	389
Articolo 19 – Cancelliere aggiunto ( <i>Alessandra Impellizzeri</i> )	392

che i RRP attuino per lo più le norme dei trattati e dello Statuto e, anche quando li completino, possano farlo solo «per quanto necessario» sottintende che i primi si trovano in posizione sotto-ordinata ai trattati e allo Statuto (v. *sub* art. 63 St). Tale regola generale non manca tuttavia di eccezioni, rinvenendosi anche casi di norme regolamentari derogatorie di disposizioni statutarie (ad es. art. 20 St.).

**II.** L'art. 2 RP CG è riprodotto in termini identici all'art. 2 RP Trib. Un po' sorprendentemente, considerato l'obiettivo generale del sistema UE di garantire il più possibile l'omogeneità dei meccanismi processuali che regolano il contenzioso davanti a tutti gli organi giurisdizionali UE (v. considerando 1 RP TFP, in *GUUE*, L 206/14), il RP TFP del 2014 mancava invece di una norma analoga agli artt. 2 RP CG e 2 RP Trib. E ciò nonostante l'art. 257, 5° c., TFUE, riproducendo il contenuto degli artt. 253, 6° c., e 254, 6° c., TFUE, preveda parimenti che «i tribunali specializzati [e quindi il TFP] stabiliscono il proprio RP». Analogamente poi all'art. 63 St. inerente ai RRP CG e del Trib., l'art. 7, par. 1, All. I St. prevedeva che la procedura dinanzi al TFP fosse precisata e completata, per quel che necessitava, dal RP TFP (v. però quanto detto all'art. 48 St. sulla riforma del Trib. e del TFP di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014 che ha protato a settembre 2016 i giudici di quest'ultimo a entrare a far parte del Trib., con conseguente applicazione agli ex membri del TFP delle norme del RP Trib.).

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## TITOLO I – ORDINAMENTO DELLA CORTE

### Capo I – GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

#### Articolo 3 Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali

*Il mandato di un giudice o di un avvocato generale inizia alla data stabilita a tal fine nell'atto di nomina. Qualora detto atto non precisi la data iniziale del mandato, quest'ultimo inizia alla data di pubblicazione dell'atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione del titolo I RP CG – II. *Ratio* e finalità della disposizione.

**I.1.** L'art. 3 in commento è la norma di apertura del titolo I RP CG, il quale disciplina l'organizzazione della CG (artt. 3-42). Tale titolo, che riecheggia i titoli I St. (giudici e AG) e II St. (organizzazione CG), è volto, da un lato, a precisare il ruolo dei protagonisti del processo UE (giudici, AG, presidente, vicepresidente, cancelliere e relatori aggiunti), e dall'altro lato, a enunciare le regole che disciplinano il

funzionamento di tale organo giurisdizionale, il suo regime linguistico, nonché i principi e le modalità di formazione dei collegi giudicanti. Il titolo I RP CG è suddiviso in otto capi, che regolano rispettivamente gli aspetti inerenti ai giudici e agli AG (I – artt. 3-7), alla presidenza della CG, alla costituzione delle sezioni giudicanti e al primo AG (II – artt. 8-14), all’attribuzione delle cause ai giudici e agli AG (III – artt. 15-16), ai relatori aggiunti (IV – art. 17), alla cancelleria (V – artt. 18-22), al funzionamento della CG (VI – artt. 23-26) e dei collegi giudicanti (VII – artt. 27-35), nonché al regime linguistico della stessa CG (VIII – art. 36-42). L’ordine dei capi così come descritto è stato modificato nel 2012 in sede di revisione del RP CG, che ha riorganizzato la struttura del RP CG stesso. Tale riforma ha inoltre aggiunto al titolo I RP CG nuove regole relative al ruolo e alle funzioni del vicepresidente della CG (artt. 8, 10, 13, 27). Tale figura è stata, infatti, introdotta nel sistema giurisdizionale UE solo nel 2011 in sede di revisione dello Statuto (cfr. art. 9 *bis*).

2. L’art. 3 RP CG è la norma di apertura del capo I titolo I RP CG (artt. 3-7), il quale, intitolato «giudici e avvocati generali», impone ad essi l’obbligo di prestare giuramento (art. 4) e di sottoscrivere l’impegno solenne (art. 5), nonché disciplina la procedura di rimozione degli stessi dalle funzioni (art. 6) e l’ordine di anzianità (art. 7). Il capo I titolo I RP CG applica e, ove necessario, integra le regole contenute nel titolo I St. (artt. 2-8 St.), il quale disciplina gli aspetti relativi allo statuto dei giudici e, per effetto dell’art. 8 St., degli AG della CG (v. artt. 2 e 8 St.). In tale titolo statutario è, infatti, parimenti disciplinata la rimozione dalle funzioni di cui all’art. 6 St. e sono previsti i doveri di prestare giuramento (art. 2 St.) e sottoscrivere l’impegno solenne (art. 4, 3° c., St.).

**II.1.** La disposizione in esame stabilisce le regole in base alle quali determinare la decorrenza del mandato dei giudici e degli AG della CG. Il contenuto e la *ratio* dell’art. 3 RP CG sono sostanzialmente riprodotti all’art. 4 RP Trib. e all’art. 2 RP TFP. Posto tuttavia che la figura dell’AG manca al Trib. e al TFP (sulla presenza eventuale di AG al Trib. v. art. 49 St.), gli artt. 4 RP Trib. e 2 RP TFP fanno comprensibilmente riferimento solo alla decorrenza del mandato dei giudici.

2. Ai sensi dell’art. 3 RP CG, il mandato dei giudici e degli AG della CG decorre di regola dalla data stabilita a tal fine nell’atto di nomina (così, ad es., dec., del 1.4.2015, dei rappresentanti dei governi degli SM, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della CG, in *GUUE*, L 96/11, quanto a otto giudici e tre AG, i quali sono stati nominati per il periodo compreso tra il 7.10.2015 e il 6.10.2021). Tale atto è adottato all’unanimità dai rappresentanti dei governi degli SM e in particolare dai rappresentanti permanenti degli SM presso l’UE di comune accordo e non riuniti in sede di Cons., in modo tale da evitare ogni dubbio quanto a un rapporto di subordinazione tra CG e Cons. (sulla procedura di nomina o di rinnovo dei membri CG, artt. 2 e 5 St.; quanto ai requisiti di cui essi devono essere in possesso per essere nominati alla carica UE, artt. 2 e 48 St.). Il fatto che l’atto di nomina non sia adottato da una istituzione UE ne esclude così l’impugnabilità ai sensi dell’art. 263 TFUE. In particolare, tale atto è una decisione («UE/Euratom») firmata, in qualità di presidente, dal rappresentante permanente presso la UE dello SM che, al momento

dell'adozione della decisione, assume la presidenza semestrale del Cons. Qualora l'atto di nomina non precisi la data iniziale del mandato dei giudici e degli AG, quest'ultimo decorre dalla data di pubblicazione dell'atto di nomina nella GUUE, la quale è un adempimento costitutivo della decisione degli SM. Tale pubblicazione è effettuata dal Segretariato generale del Cons. nella serie L della GUUE in ventitré delle ventiquattro lingue ufficiali UE di cui all'art. 1 reg. CEE n. 1/58 del Cons., che stabilisce il regime linguistico della CEE, in *GUCE*, L 17/385. Tale decisione non è pubblicata in irlandese, il quale, aggiunto tra le lingue ufficiali UE solo il 1.1.2007, sarà sottoposto a un regime speciale di pubblicazione almeno fino al 1.1.2022 (v. reg. CE n. 920/2005, del Cons., che modifica il reg. n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della CEE e il reg. n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della CEEA e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti, in *GUUE*, L 156/3, e in ultimo il reg. UE n. 2015/2264, del Cons., in *GUUE*, L 322/1, che proroga le misure di deroga temporanea al reg. n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della CEE e al reg. n. 1/58, che stabilisce il regime linguistico della CEEA introdotte dal reg. CE n. 920/2005. I regg. nn. 920/2005 e 2015/2264 prevedono in effetti che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni UE non sono vincolate dall'obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della CG, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal PE e dal Cons. (il 2015/2264 prevede però all'art. 2 che le autorità irlandesi e la Comm. dovranno riunirsi periodicamente per monitorare l'assunzione, da parte delle istituzioni dell'Unione, di personale di lingua irlandese in numero sufficiente per gestire efficacemente la graduale riduzione della predetta deroga linguistica). Tali regole sono applicate anche per la nomina dei giudici del Trib. (art. 4 RP Trib.). L'atto di nomina dei membri del TFP era invece adottato, pur sempre all'unanimità, dagli SM riuniti in sede di Cons. (v. art. 2 St.), il che ne permetteva l'impugnazione ai sensi dell'art. 263 TFUE (v. però *sub* art. 48 St. quanto alla riforma del Trib. e del TFP che ha portato i membri di quest'ultimo a entrare a far parte del Trib. da settembre 2016 con conseguente applicazione agli stessi delle regole del RP Trib. e non più di quelle del TFP).

3. L'art. 3 RP CG si differenzia sotto vari profili dall'art. 2 RP CG del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come novellato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/11). Quest'ultimo faceva riferimento non alla data di inizio del mandato di giudice e AG, ma bensì a quella iniziale di esercizio delle funzioni giurisdizionali, sull'implicito presupposto che tali due date coincidessero. In realtà, i giudici e gli AG iniziano a esercitare le proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi degli artt. 2 St. e 4 RP CG, nonché sottoscritto l'impegno solenne di cui agli artt. 4, 3° c., St. e 5 RP CG, il che accade nella prima udienza pubblica della CG cui il nuovo giudice o AG partecipi dopo la nomina. La data nel quale questi ultimi prestano giuramento, sottoscrivono l'impegno solenne e iniziano a esercitare le funzioni non corrisponde allora necessariamente a quella indicata nella decisione di nomina o di pubblicazione di quest'ultima nella GUUE e, dunque, alla data effettiva di inizio del mandato, potendo tra questi due momenti intercorrere alcuni giorni o settimane. La data di inizio effettivo di esercizio delle funzioni è, infatti, di regola successiva a quella di inizio del mandato. Al fine di

far corrispondere il dato normativo alla realtà dei fatti, l'art. 3 RP CG distingue così tra la data iniziale del mandato – la quale è quella stabilita nella decisione di nomina dagli SM di comune accordo o, qualora detto atto non precisi la data iniziale del mandato, alla data di pubblicazione dell'atto nella GUUE – e quella di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali, la quale coincide invece con quella della prima udienza pubblica della CG ove i nuovi giudici e AG prestano giuramento (artt. 2 St. e 4 RP CG) e sottoscrivono l'impegno solenne (artt. 4, 3° c., St. e 5 RP CG). L'art. 2 RP CG del 1991 prevedeva inoltre adempimenti diversi qualora l'atto di nomina non precisasse la data di iniziale di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Tale norma stabiliva, infatti, che in tal caso il periodo in cui i giudici e gli AG esercitavano le loro funzioni decorresse «dalla data dell'atto stesso» e non invece dalla «data della pubblicazione dell'atto di nomina nella GU» di cui all'art. 3 RP CG. Inoltre, mentre l'art. 3 RP CG si occupa della data di decorrenza del mandato sia dei giudici sia degli AG, l'art. 2 RP CG del 1991 si occupava dei soli giudici della CG. La decorrenza del periodo nel quale gli AG esercitavano le loro funzioni era, infatti, disciplinata da una diversa norma, ossia l'art. 5 RP CG del 1991. Posto tuttavia che quest'ultimo prevedeva per gli AG l'applicazione delle medesime regole stabilite per i giudici all'art. 2 RP CG del 1991, la riforma del RP CG del 2012 ha comprensibilmente unificato gli artt. 2 e 5 RP CG del 1991 in una unica norma, ossia l'attuale art. 3 RP CG.

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

#### Articolo 4 Prestazione di giuramento

*Prima di assumere le loro funzioni, i giudici e gli avvocati generali, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipano dopo la loro nomina, prestano il seguente giuramento, previsto dall'art. 2 dello statuto: «Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».*

#### Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. Le finalità e la *ratio* della disposizione. – II. L'art. 4 RP CG e l'art. 2 St.

**I.** L'art. 4 RP CG, e già l'art. 3, par. 1, RP CG del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come novellato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/11), precisa ed integra il generale dovere di rendere giuramento stabilito in capo a ogni membro UE dall'art. 2 St. A seguito delle modifiche apportate al RP CG nel 2012, tale norma statutaria è adesso espressamente menzionata all'art. 4 RP CG per ragioni di chiarezza. L'analisi della presente norma consente di rinviare allora, per ampi tratti, a quanto già detto nel commento *sub* art. 2 St., esaminandosi di seguito solo gli aspetti diversi o ulteriori a quelli di cui all'art. 2 St. Posto inoltre che lo Statuto stabilisce l'obbligo di prestare giuramento anche in capo al cancelliere della CG (art. 10 St.) e ai relatori



aggiunti della stessa (art. 13 St.), gli artt. 18, par. 4, e 17, par. 4, RP CG impongono parimenti a questi ultimi il dovere di prestare giuramento, in tal modo estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 4 RP CG anche a tali soggetti. Il contenuto della norma in esame è inoltre riprodotto in modo sostanzialmente identico agli artt. 5 RP Trib. e 3 RP TFP (per le differenze, in ogni caso sussistenti, tra tali norme regolamentari, v. art. 5 RP Trib.).

**II.1.** A differenza dell'art. 2 St., il quale prevede l'obbligo di prestare giuramento solo in capo ai giudici («ogni giudice»), l'art. 4 RP CG stabilisce che «i giudici e gli avvocati generali prestano il seguente giuramento», così imponendo espressamente tale dovere anche agli AG. L'incoerenza tra queste due norme, statutaria e regolamentare, è tuttavia solo apparente, essendo l'art. 2 St. applicabile anche agli AG in virtù dell'art. 8 St.

**2.** L'art. 4 RP CG integra la disciplina del giuramento di cui all'art. 2 St., aggiungendovi elementi ulteriori (su tale funzione dei RRP, v. artt. 63 St. e 2 RP CG). L'art. 4, par. 2, RP CG (e analogamente gli artt. 5, par. 2, RP Trib. e 3, par. 2, RP TFP) stabilisce prima di tutto la formula del giuramento a cui sono tenuti i giudici, gli AG, il cancelliere e i relatori aggiunti prima di assumere le proprie funzioni. Tale formula, ossia «giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni», richiama l'impegno a «esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza, nonché di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni» di cui all'art. 2 St. L'art. 4, par. 2, RP CG (e anche gli artt. 5, par. 2, RP Trib. e 3, par. 2, RP TFP) non prevede eccezioni o variazioni alla formula ivi prevista, la quale è così tassativa. I giudici, gli AG, il cancelliere e i relatori aggiunti della CG che prestano giuramento ai sensi degli artt. 2 St e 4 RP CG non possono, in altri termini, usare espressioni diverse da quelle ivi stabilite, né aggiungere elementi religiosi, come invece previsto in alcuni SM per analoghi giuramenti (Regno Unito e Germania). Inoltre, mentre l'art. 2 St. stabilisce che il giuramento è reso in «un'udienza pubblica», l'art. 4 RP CG precisa che esso è prestato nella «prima» udienza pubblica della CG cui i giudici, gli AG, il cancelliere e i relatori aggiunti partecipano dopo la nomina (sulla procedura di nomina, v. artt. 2 e 5 St., nonché art. 3 RP CG). Stando alla lettera della norma, il giuramento non deve allora essere reso in una apposita udienza, ma nella prima udienza a cui i menzionati soggetti partecipano per lo svolgimento delle loro funzioni, la quale dovrebbe iniziare con il giuramento dei nuovi membri. Di fatto, tuttavia, il giuramento di tutti i membri è reso in una apposita udienza solenne davanti alla CG (v. art. 2 St.).

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## Articolo 5 Impegno solenne

*Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici e gli avvocati generali sottoscrivono*



*una dichiarazione con la quale assumono l'impegno solenne previsto dall'art. 4, terzo comma, dello statuto.*

### Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. Il contenuto e la *ratio* della disposizione. – II. L'art. 5 RP CG e l'art. 4, 3° c., St.

**I.** L'art. 5 RP CG, e già il precedente art. 3, par. 2, RP CG del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come modificato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/11), prevede in capo ai membri il dovere, ulteriore a quello di prestare giuramento di cui agli artt. 2 St. e 4 RP CG, di sottoscrivere una dichiarazione solenne con la quale essi assumono l'impegno di cui all'art. 4, 3° c., St. di rispettare, per la durata delle loro funzioni e anche dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica (sulle differenze tra giuramento e impegno solenne e sugli obblighi alla base di questi due adempimenti, v. art. 4, 3° c., St.). L'analisi della presente norma rinvia così per ampi tratti a quanto già detto nel commento *sub* art. 4, 3° c., St., esaminandosi di seguito solo gli aspetti diversi o ulteriori contenuti all'art. 5 RP CG.

**II.1.** A differenza dell'art. 4, 3° c., St., che impone solo ai giudici di sottoscrivere l'impegno solenne («i giudici devono»), l'art. 5 RP CG obbliga a tale adempimento anche gli AG, prevedendo espressamente che «i giudici e gli avvocati generali sottoscrivono una dichiarazione». L'incoerenza tra queste due norme, statutaria e regolamentare, è – come già detto anche nel commento *sub* art. 4 RP – solo apparente, essendo l'art. 4, 3° c., St. applicabile anche agli AG in virtù dell'art. 8 St. Il dovere di sottoscrivere la dichiarazione solenne è inoltre imposto non solo ai giudici e AG, i quali sono espressamente menzionati all'art. 5 RP CG, ma anche al cancelliere della CG in virtù dell'art. 18, par. 5, RP CG (non invece ai relatori aggiunti, i quali sono così tenuti solo al giuramento di cui agli artt. 2 St. e 4 RP CG). Il tenore e la *ratio* dell'art. 5 RP CG sono inoltre riprodotti in termini identici agli artt. 6 RP Trib. e 4 RP TFP per i giudici di tali tribunali. Analogamente poi all'art. 18, par. 5, RP CG, l'art. 32, par. 6, RP Trib. (e anche l'art. 16, par. 5, RP TFP) prevede l'obbligo di sottoscrivere l'impegno solenne anche per il cancelliere del Trib. (e anche di quello del TFP). Sono obbligati all'impegno solenne davanti alla CG anche i membri della Comm. e della C. conti, nonché il ME prima di assumere le proprie funzioni.

**2.** Mentre l'art. 4, 3° c., St. prevede che i membri sottoscrivono la dichiarazione solenne «al momento del loro insediamento», l'art. 5 RP CG – e anche gli artt. 6 RP Trib. e 4 RP TFP – precisano che essi adempiono a tale obbligo «subito dopo aver prestato il giuramento» e quindi come visto, in virtù degli artt. 2 St. e 4 RP CG, «nella prima udienza pubblica della [CG] cui [i giudici, gli AG e il cancelliere] partecipano dopo la loro nomina» (sulla nomina, v. artt. 2 e 48 St., nonché art. 3 RP CG).

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## Articolo 6 Rimozione di un giudice o di un avvocato generale dalle funzioni

1. *Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, se un giudice o un avvocato generale non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente invita l'interessato a presentare le sue osservazioni.*

2. *La Corte decide senza l'assistenza del cancelliere.*

### Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. La *ratio* e le finalità della disposizione. – II. L'art. 6 RP CG e l'art. 6 St.

**I.1.** L'art. 6 RP CG attua e completa l'art. 6 St., il quale attribuisce alla CG già a livello statutario la facoltà di rimuovere dalle loro funzioni i giudici della CG, del Trib. e del TFP, nonché, per effetto dell'art. 8 St., gli AG della CG. A seguito della riforma del RP CG del 2012, l'art. 6 RP CG menziona adesso espressamente l'art. 6 St. per ragioni di chiarezza. L'art. 6 RP CG non precisa neppure più il fatto che la decisione sia assunta dalla CG in «camera di consiglio», specificazione invece contenuta all'art. 4 RP CG del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come modificato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/11). Come emerge dal progetto di revisione del 25.5.2011 del RP CG del 1991, la ragione di tale omissione trova la propria ragione d'essere nel fatto che la portata di tale termine non fosse chiara.

2. Il contenuto e la *ratio* dell'art. 6 RP CG sono inoltre sostanzialmente riprodotti agli artt. 6 RP Trib. e 5 RP TFP per i giudici del Trib. e del TFP (sulle differenze in ogni caso sussistenti tra tali norme regolamentari, v. art. 6 RP Trib.).

3. In virtù degli artt. 18, par. 6, RP CG e 32, par. 6, RP Trib., la CG è inoltre competente a decidere della rimozione del cancelliere della CG e del Trib., ma non invece per quello del TFP. L'art. 17, par. 1, RP TFP prevedeva, infatti, che sulla rimozione di quest'ultimo, la quale era integrata per i medesimi motivi di cui all'art. 6 St., decidesse il TFP.

**II.1.** Nonostante l'art. 6 RP CG rinvii per ampi tratti alla disciplina di cui all'art. 6 St. quanto alla competenza della CG, alla procedura da seguire, ai motivi di rimozione o di decadenza, al quorum deliberativo e agli effetti della decisione di rimozione della CG, la norma regolamentare in esame se ne differenzia sotto vari profili. Mentre l'art. 6 St. si riferisce ai soli giudici («i giudici possono essere rimossi»), l'art. 6 RP CG menziona invece espressamente anche gli AG («se un giudice o un avvocato generale»). Tale differenza è tuttavia solo letterale, applicandosi l'art. 6 St. anche agli AG per effetto dell'art. 8 St. Mentre poi l'art. 6 St. prevede che la CG possa non solo rimuovere i giudici, l'AG e i cancellieri dalle proprie funzioni ma farli anche decadere dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi, l'art. 6 RP CG è titolato solo «rimozione dalle funzioni» e sembra così occuparsi esclusivamente di tale sanzione. La prevalenza dello St. quale fonte di diritto primario sulle norme dei RRP di diritto derivato permette tuttavia senz'altro alla CG l'applicazione anche della misura della decadenza dal diritto alla pensione

o da altri vantaggi sostitutivi di cui all'art. 6 St., la quale è peraltro alternativa a quella della decadenza dalle funzioni (v. art. 6 St.).

2. L'art. 6 RP CG completa inoltre la disciplina dell'art. 6 St., aggiungendovi elementi ulteriori quanto al coinvolgimento del giudice, dell'AG o del cancelliere oggetto di accertamento ai sensi degli artt. 6 St. e 6 RP CG. Tali aspetti sono, infatti, solo accennati all'art. 6 St., limitandosi tale norma a stabilire che «l'interessato [giudice, avvocato generale o cancelliere] non prende parte a tali deliberazioni». Al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, ossia di principi fondamentali del diritto UE, l'art. 6 RP CG precisa che il soggetto destinatario di accertamento può (e non necessariamente deve) presentare le proprie osservazioni alla CG prima della deliberazione, alla quale non può mai partecipare (v. anche art. 7 RP Trib.). Quanto poi al cancelliere, l'art. 6 St. stabilisce solo che quest'ultimo «comunica la decisione della CG ai presidenti del Parlamento e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio» in tal modo escludendone il coinvolgimento nella fase precedente della deliberazione. Al riguardo, l'art. 6, par. 2, RP CG conferma ciò che implicitamente già emerge dall'art. 6 St., ossia che «la Corte di giustizia decide senza l'assistenza del cancelliere».

**Bibliografia:** v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

### Articolo 7 Ordine di anzianità

1. *L'anzianità dei giudici e degli avvocati generali è calcolata, senza distinzioni, a decorrere dall'assunzione delle loro funzioni.*
2. *Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età.*
3. *I giudici e gli avvocati generali il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.*

### Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. *Ratio* e finalità del metodo mediante il quale è calcolata l'anzianità di servizio. – II. Il metodo di calcolo dell'anzianità di servizio.

**I.1.** L'art. 7 RP CG, e già l'art. 6 RP CG del 1991 (in *GUCE*, L 176/7) come modificato in ultimo nel 2011 (in *GUUE*, L 162/11), stabilisce il metodo mediante il quale è calcolata l'anzianità di servizio dei giudici e degli AG della CG. L'ordine di anzianità non produce effetti sui compiti svolti quotidianamente dai membri della CG e non comporta differenze sul valore del voto che ognuno di essi esprime in sede deliberativa, essendo rilevante solo al fine di determinare alcune differenze funzionali tra i componenti della stessa. L'ordine di anzianità di cui all'art. 7, par. 1, RP CG è, ad es., usato per determinare la composizione dei collegi giudicanti della CG (artt. 27-28 RP CG) e in particolare della grande sezione (art. 27 RP CG) e delle sezioni a cinque o tre giudici (art. 28 RP CG). Mentre la designazione dei

presidenti di sezione a cinque giudici (art. 27, par. 3, RP CG) e dei giudici di sezioni a tre giudici (art. 28, par. 3, RP CG) avviene sulla base dell'ordine di anzianità di cui all'art. 7, par. 1, RP CG, l'individuazione dei giudici diversi dai presidenti di sezione a cinque giudici per la composizione della grande sezione (art. 27, par. 4, RP CG) e delle sezioni a cinque giudici (art. 28, par. 2, RP CG) segue, in modo alternato, l'ordine stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG e quello inverso. L'ordine di anzianità di cui all'art. 7, par. 1, RP CG è inoltre utilizzato anche per designare i giudici supplenti nella grande sezione (parr. 6 e 7 dell'art. 27 RP CG).

2. La regola di cui all'art. 7, par. 1, RP CG è inoltre rilevante qualora si debba procedere a una nuova designazione in caso di impedimento, ad es., del presidente o del vicepresidente della CG (art. 13 RP CG) o di un presidente di sezione (art. 30 RP CG). La sostituzione dei membri dei collegi giudicanti diversi da quelli di cui agli artt. 13 e 30 RP CG segue invece l'ordine stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG quando l'impedimento riguardi un giudice di una sezione a tre giudici (art. 31, par. 3, RP CG). I membri della grande sezione o quelli di una sezione a cinque giudici diversi dal presidente o dal vicepresidente della CG (art. 13 RP CG) o dal presidente di sezione (art. 30 RP CG) sono invece sostituiti, in caso di impedimento, da un altro giudice seguendo l'ordine previsto dagli artt. 27, par. 4, e 28, par. 2, RP CG, ossia alternando l'ordine stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG e quello inverso (parr. 1 e 2 dell'art. 31 RP CG).

3. L'ordine di anzianità stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG è usato anche per determinare i quorum deliberativi dei collegi giudicanti. Posto che la CG può deliberare solo in numero dispari (art. 17, 1° c., St.), se, a causa di un impedimento, i giudici sono in numero pari, quello meno anziano ai sensi dell'art. 7, par. 1, RP CG si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che esso non sia il GR. In tal caso, il giudice che lo precede immediatamente per ordine di anzianità si astiene dal partecipare alle deliberazioni (art. 33 RP CG). Se non è possibile raggiungere il quorum previsto dall'art. 17, 3° c., St. per la grande sezione (11 giudici), il presidente della CG designa uno o più giudici ulteriori seguendo l'ordine previsto dall'art. 27, par. 4, RP CG, ossia alternando l'ordine stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG e quello inverso (art. 34 RP CG). Qualora, per una causa rinviata dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici, non sia possibile raggiungere il quorum di cui all'art. 17, 2° c., St. (tre giudici) il presidente della CG designa uno o più giudici ulteriori seguendo rispettivamente l'ordine previsto dall'art. 28, par. 2, RP CG – ossia, in modo alternato, l'ordine stabilito dall'art. 7, par. 1, RP CG e quello inverso – e dall'art. 28, par. 3, RP CG – ossia quello di cui all'art. 7, par. 1, RP CG.

4. Almeno espressamente, l'ordine di anzianità di cui all'art. 7, par. 1, RP CG non è usato per designare il primo AG di cui all'art. 14 RP CG. Di fatto tuttavia la CG è solita impiegare anche in tal caso l'ordine di anzianità di cui all'art. 7, par. 1, RP CG tra gli AG che non hanno ancora assunto tale ruolo.

**II.1.** Al fine di prevenire l'uso di metodi arbitrari e garantire la certezza del diritto, l'art. 7, par. 1, RP CG – e analogamente l'art. 8 RP Trib. – prevedono l'uso di un criterio oggettivo per determinare l'anzianità di servizio tanto dei giudici quanto

degli AG, ossia la durata delle loro funzioni. Il RP sceglie così di non dare rilievo in questa sede alla diversa data di inizio del mandato di cui all'art. 3 RP CG. L'anzianità di servizio inizia infatti a decorrere, come visto nei commenti *sub* artt. 4 e 5 RP, dalla data di assunzione delle funzioni giurisdizionali, il che avviene quando i membri UE prestano il giuramento di cui agli artt. 2 St. e 4 RP CG e sottoscrivono l'impegno solenne di cui agli artt. 4, par. 3, St. e 5 RP CG. Ai sensi degli artt. 4 e 5 RP CG, tali adempimenti devono essere effettuati nella «prima udienza pubblica» della CG cui i nuovi membri partecipano dopo la loro nomina ad opera degli SM di comune accordo (v. artt. 2 e 5 St. e art. 3 RP CG), la quale è così anche il momento dal quale decorre l'anzianità di servizio. Qualora poi l'anzianità dei giudici e degli AG sia pari, l'art. 7, par. 2, RP CG stabilisce che si tenga conto dell'età anagrafica degli stessi. Se infine il mandato dei membri della CG è rinnovato (v. art. 5, 1° c., St.), essi conservano la loro anzianità nelle funzioni (art. 7, par. 3, RP CG). L'ordine protocollare è pubblicato costantemente aggiornato e consultabile sul sito della CGUE (<http://curia.europa.eu/>).

2. Al fine di calcolare l'anzianità di servizio dei giudici del TFP, il RP TFP usava un metodo diverso da quello utilizzato agli artt. 7 RP CG e 8 RP Trib. L'art. 6, par. 1, RP TFP prevedeva, infatti, che l'ordine di precedenza dei sette giudici del TFP fosse il seguente: il presidente del Trib.; i presidenti di sezione in base alla loro anzianità di nomina; gli altri giudici in base a detta anzianità. L'espressione «anzianità di nomina» – e non di funzioni di cui agli artt. 7 RP CG e 8 RP Trib. – sembrava così richiamare non la data nella quale i membri UE giurano e sottoscrivono l'impegno solenne di cui agli artt. 2 e 4, 3° c., St. e 4-5 RP CG, ma quella diversa (e precedente) indicata nell'atto di nomina del Cons. o, in mancanza di quest'ultima, quella di pubblicazione dell'atto di nomina del Cons. nella GUUE *ex* art. 2 RP TFP. Considerata l'analogia tra l'art. 7 RP CG e l'art. 8 RP Trib., tali diversità avrebbero potuto porre difficoltà al momento dell'ingresso dei giudici del TFP nel Trib.. (il nuovo ordine protocollare del Trib. del 8.6.2016 è reperibile sul sito [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_7036/it/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7036/it/)).

**Bibliografia:** v. bibliografia generale.

## Capo II – PRESIDENZA DELLA CORTE, COSTITUZIONE DELLE SEZIONI E DESIGNAZIONE DEL PRIMO AVVOCATO GENERALE

### Articolo 8 Elezione del presidente e del vicepresidente della Corte

1. *Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 253, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte.*
2. *Se il presidente cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.*